



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

Tra Federazione Italiana Bocce Comitato provinciale di Torino con sede in Torino Corso Principe Eugenio 11 in persona di Giorgio Roetto di seguito indicata come FIB

E la società Leonardo S.r.l. con sede legale in Rivoli (To) Via Cuorgnè 35/bis P.IVA. 07536350015 in persona del legale rappresentante Daniele Rossi, di seguito denominata Leonardo S.r.l.

### **Premesso che**

FIB è una associazione sportiva aderente al CONI

FIB intende supportare le associazioni affiliate, fornendo supporto al servizio di sanificazione Covid 19.

Leonardo S.r.l è autorizzata allo svolgimento dell'attività di **Sanificazione, Codice Ateco\_81.29.1** e risulta, a tal fine, iscritta alla Camera di Commercio di Torino al n° 247099134 - N° REA TO-900532

Leonardo S.r.l in virtù di tale convenzione svolge le Sanificazioni Certificate delle strutture FIB

### **Quanto sopra premesso si conviene:**

#### **Articolo1- Efficacia delle premesse**

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

**Articolo 2- scopo ed oggetto dell'intesa** Leonardo S.r.l si impegna a fornire alle associazioni aderenti e ai loro associati, i servizi esposti in premessa garantendo condizioni di miglior favore sulle proprie tariffe base. Per usufruire dell'intesa, FIB fornirà elenco delle associazioni affiliate.

#### **Articolo 3-Obblighi delle parti**

##### **La FIB si impegna a:**

promuovere il presente accordo presso le associazioni aderenti;

A far inserire grafica pubblicitaria della Leonardo srl all'interno delle proprie strutture per tutta la durata della convenzione.

A sensibilizzare i propri associati affinché si renda possibile un coordinamento sulla gestione degli interventi, con particolare riferimento per i circoli fuori dalla provincia di Torino, l'obiettivo è quello di organizzare 2 o 3 interventi giorno al fine di contenere i costi da ambo le parti.

**Leonardo S.r.l si impegna a:**

promuovere presso tutte le sedi i contenuti del presente accordo, nonché a darne adeguato risalto mediante il sito internet e gli abituali strumenti comunicativi utilizzati;

Ad eseguire gli interventi a regola d'arte mediante strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati e certificati.

Ad Inviare personale professionalmente formato e preparato

A rilasciare consulenza pre e post interventi legata agli aspetti igienico sanitari del presente accordo.

La tariffa applicata è allegata al presente accordo.

**Articolo 4- obblighi di reciproca collaborazione** Le parti del presente accordo intendono prestarsi reciproca collaborazione ed assistenza al fine di promuovere l'attività oggetto dell'accordo.

**Articolo 5- Divieto di cessione**

Quanto previsto dal presente accordo non può in alcun modo essere trasferito, anche a titolo gratuito, ad altro soggetto non specificatamente richiamato, salvo patto scritto tra le parti.

**Articolo 6- Obbligo di riservatezza**

Leonardo S.r.l e FIB si obbligano a tenere strettamente riservati tutti i documenti e le informazioni ricevute e si obbligano, altresì, a non divulgare a terzi, né in tutto né in parte, la documentazione ricevuta, anche una volta cessata l'efficacia del presente accordo.

**Articolo 7- Durata e recesso** Il protocollo d'intesa ha durata di un anno e decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. È nella facoltà delle parti comunicare il diniego della rinnovazione nel termine di 90 gg prima della scadenza, a mezzo raccomandata A/R oppure per PEC. In **manca** di diniego, l'intesa si rinnova per la durata di un anno. L'intesa può essere risolta prima della sua scadenza, su richiesta di una delle parti, per inadempimento o per grave motivo. La parte che ravvisasse inadempienze o grave motivo comunicherà, per mezzo di raccomandata A/R, all'altra parte le motivazioni e richiederà la risoluzione immediata dell'accordo.

**Articolo 8- Controversie**

Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente protocollo d'intesa saranno rimesse alla competenza del Tribunale di Torino.

**Articolo 9-privacy (Regolamento UE 2016/679)**

Le parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo

le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Entrambe le parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente atto, gli estremi del Data Protection Officer o del referente Privacy aziendale se designati. Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, le parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali per le rispettive attività.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, e ponendo in essere le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzato dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati in esecuzione del contratto. Ove applicabile, ciascuna delle parti, nella propria qualità di titolare del trattamento, si impegna a predisporre apposito registro dei trattamenti. I dati in questione potranno essere:

- a) utilizzati per provvedere agli adempimenti relativi o comunque connessi con la gestione e /o l'esecuzione del presente accordo;
- b) comunicati a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto delle parti (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali e previdenziali, gestione dei sistemi informativi);
- c) comunicati ad istituti bancari per la gestione di pagamenti derivanti dall'esecuzione dell'accordo;
- d) utilizzati, comunicati e/o diffusi nei casi previsti dalla Legge.

Torino li 19/05/2020

FIB

Leonardo S.r.l.



---

Leonardo s.r.l.- Igiene ambientale- Sede Legale: Via Courgnè, 53/B-10098-Rivoli (TO)

tel.:011/386698- fax:011/0675800- infoleonardoambiente@gmail.com-www.disinfestazionileonardo.it